

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATA.

Nr. Progr. **60**
Data **12/04/2016**
Seduta NR. **14**
Titolo **6**
Classe **7**
Sottoclasse **0**

L'anno DUEMILASEDICI questo giorno DODICI del mese di APRILE alle ore 11:00 convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
VERONESI GIAMPIERO	SINDACO	S
MARCHESINI LORIS	ASSESSORE	S
GIORDANO ANTONIO	ASSESSORE	S
ROMA ANNALISA	ASSESSORE	S
TOLOMELLI VANNA	ASSESSORE	S
ZACCHIROLI DANILO	ASSESSORE	S
<i>Totale Presenti: 6</i>		<i>Totali Assenti: 0</i>

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, CICCIA ANNA ROSA.

Il Sig. VERONESI GIAMPIERO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATA.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:

- la propria deliberazione n. 132 del 17.11.2015, esecutiva, con la quale è stata delimitata una Zona a Traffico Limitato all'interno del centro abitato del Comune di Anzola dell'Emilia;
- la propria deliberazione n. 157 del 21.12.2015, esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto preliminare per la realizzazione del sistema di controllo degli accessi alla Zona a Traffico Limitato;
- la propria deliberazione n. 51 del 31.03.2016 con la quale è stato approvato un Disciplinare di regolamentazione della Zona a Traffico Limitato;

Considerato che:

- l'Amministrazione Comunale ha avviato un percorso di comunicazione con le istituzioni, le attività commerciali e produttive, le associazioni di categoria, nonché con i cittadini per l'istituzione di una Zona a Traffico Limitato nel territorio di Anzola dell'Emilia;
- ad oggi si è ancora in attesa del parere da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Ritenuto che l'obiettivo dell'Amministrazione è quello di coniugare la massima libertà di movimento, di espressione sociale dei cittadini, garantendo la riservatezza agli stessi, nel rispetto sia della legalità che della sicurezza del territorio, evitando di creare ostacolo al libero svolgimento delle attività imprenditoriali esistenti e allo sviluppo di nuove iniziative;

Considerato inoltre che, l'istituzione di una Zona a Traffico Limitato in una parte del territorio del Comune di Anzola dell'Emilia risponde alla necessità di:

- ridurre il traffico notturno di attraversamento dell'abitato che comporta condizioni di oggettiva maggiore pericolosità – per una minore attività di controllo, per cause oggettive, da parte delle forze preposte, il non funzionamento degli impianti semaforici e, comunque, il minor rispetto degli stessi anche in caso di funzionamento – anche in considerazione della prossima apertura del casello autostradale di Valsamoggia e l'avvio delle attività nello stabilimento della Philip Morris che prevede attività lavorativa a ciclo continuo con diverse centinaia di addetti anche notturni, senza limitare comunque la possibilità di movimento est-ovest e nord-sud, esistendo diverse alternative viabilistiche (a partire dalla variante alla SS 9 – Via Emilia);
- potenziare l'attività di controllo di particolari fattispecie di violazioni alle norme del Codice della Strada (mancata assicurazione del veicolo, mancata revisione del veicolo, non rispetto delle ordinanze di divieto di transito di mezzi pesanti non autorizzati; mancata re-immatricolazione nei tempi previsti di veicoli stranieri, etc.), attuata anche grazie all'affiancamento agli apparati di controllo della ZTL, di sistemi di controllo e rilevazione h 24 sulla principale direttrice di traffico;

Visto il calendario di incontri in programmazione tra l'Amministrazione Comunale, le associazioni di categoria e i cittadini di Anzola dell'Emilia che prevede l'ultimo incontro in data 28 Aprile 2016;

Considerato che a seguito di detti incontri stanno pervenendo diverse proposte integrative e/o modificative del Disciplinare di regolamentazione della ZTL;

Visto che alcune proposte pervenute sono accoglibili e rispondenti alle necessità dell'Amministrazione Comunale come da allegato riportato;

Ritenuto pertanto attendere, prima di apportare qualunque tipologia di modifica al "Disciplinare di regolamentazione della Zona a Traffico Limitato", la conclusione del percorso di comunicazione al fine di dare maggiore visibilità alle proposte che possano ritenersi accoglibili, oltre ad attendere l'espressione di parere da parte del Ministero preposto;

PRENDE ATTO

- delle modifiche di cui all'allegato, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che saranno trasmesse al Corpo di Polizia Municipale affinché ne tenga conto alla fine del percorso di comunicazione, per predisporre le modifiche al "Disciplinare di regolamentazione della Zona a Traffico Limitato".

PROPOSTA DI MODIFICA AL DISCIPLINARE DI REGOLAMENTAZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO

PREMESSA

Il presente atto disciplina i criteri organizzativi della ZTL con l'obiettivo di coniugare la massima libertà di movimento e di espressione sociale dei cittadini, garantendo la loro privacy secondo le norme vigenti, con il rispetto della legalità e l'obiettivo della sicurezza del territorio e dei suoi abitanti secondo un'accezione larga e trasversale del termine, senza ostacolo al libero svolgersi delle attività imprenditoriali esistenti o allo sviluppo di nuove iniziative.

I criteri che lo ispirano sono improntati alla responsabilità e alla coesione sociale.

L'istituzione di una ZONA a TRAFFICO LIMITATO in una parte del territorio del comune di Anzola dell'Emilia risponde alla necessità di:

- *Ridurre il traffico notturno di attraversamento dell'abitato che comporta condizioni di oggettiva maggiore pericolosità – per una minore attività di controllo, per cause oggettive, da parte delle forze preposte, il non funzionamento degli impianti semaforici e, comunque, il minor rispetto degli stessi anche in caso di funzionamento – anche in considerazione della prossima apertura del casello autostradale di Valsamoggia e l'avvio delle attività nello stabilimento della Philip Morris che prevede attività lavorativa a ciclo continuo con diverse centinaia di addetti anche notturni, senza limitare comunque la possibilità di movimento est-ovest e nord-sud, esistendo diverse alternative viabilistiche (a partire dalla variante alla SS 9 – Via Emilia;*
- *Potenziare l'attività di controllo di particolari fattispecie di violazioni alle norme del codice della strada (mancata assicurazione del veicolo, mancata revisione del veicolo, non rispetto delle ordinanze di divieto di transito di mezzi pesanti non autorizzati; mancata re-immatricolazione nei tempi previsti di veicoli stranieri, etc), attuata anche grazie all'affiancamento agli apparati di controllo della ZTL, di sistemi di controllo e rilevazione h 24 sulla principale direttrice di traffico.*

Costituire un elemento di deterrenza verso lo svolgimento di attività illecite – furti e danneggiamenti – o comunque generatrici di disagio e insicurezza – come il fenomeno della prostituzione – consentire alle forze dell'ordine di poter disporre di informazioni ed elementi utili allo svolgimento di indagini quando necessario costituisce un valore aggiunto del progetto.

L'entrata in funzione degli apparati di controllo e rilevazione sarà preceduto da un periodo di sperimentazione di almeno 90 giorni, in cui la ZONA a TRAFFICO LIMITATO sarà operativa, ma non saranno sanzionate le violazioni ai criteri organizzativi che la regolano.

Tale periodo di sperimentazione viene adottato anche al fine di acquisire dati sulle dimensioni reali dei soggetti interessati alla sua applicazione e per verificare se i criteri organizzativi previsti in questo atto rispondono in modo completo alle diverse casistiche ed alle differenti esigenze che possono presentarsi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente atto contiene i criteri organizzativi per il transito dei veicoli nella Zona a Traffico Limitato individuata e delimitata dalla Giunta nella deliberazione n. 132 del 17/11/2015 tenendo conto degli effetti sul traffico, sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.

La gestione della Zona a Traffico Limitato si basa sulle norme e sulle procedure stabilite dalle norme del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche, e dal Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, e successive modifiche, per la delimitazione e regolamentazione della circolazione e sosta nelle Zone a Traffico Limitato.

Di seguito le norme specifiche:

- art. 3, punto 54, definizione della “ZONA a TRAFFICO LIMITATO”: “area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli”.
- art. 7, comma 8: “Qualora il Comune ... disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'articolo 3 “area pedonale e “Zona a Traffico Limitato”, nonché per quelle definite “A” dall'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ... e in altre zone di

- particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico”.
- art. 7, comma 9: “I Comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le Aree Pedonali e le Zone a Traffico Limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio”.
 - art. 7, comma 11: “Nell’ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistano condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i Comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del Sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona a titolo gratuito od oneroso”.
 - DPR n. 250 del 22/06/1999 “Regolamento recante norme per l’autorizzazione all’installazione e all’esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato”.
 - DIRETTIVA del Ministero dei Lavori Pubblici del 24/10/2000: “Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione”.
 - delibera della Giunta Comunale del Comune di Anzola Emilia n. 132 del 17/11/2015 che ha istituito la Zona a Traffico Limitato.

1. TIPOLOGIA DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO

La Zona a Traffico Limitato nel Comune di Anzola dell’Emilia prevede il divieto di transito dalle ore 22,30 alle ore 4,30 di tutti i giorni dell’anno ad eccezione dei velocipedi, e delle categorie di veicoli indicate in seguito.

La sosta è regolata dalla segnaletica in loco.

2. ABILITAZIONI AL TRANSITO

Le abilitazioni al transito necessarie per l’accesso nell’ambito della Zona a Traffico Limitato, sono disciplinate secondo le prescrizioni indicate in questo documento. Le abilitazioni al transito sono automatiche a seguito dell’inserimento delle targhe dei veicoli nella banca dati costituente la “lista bianca” dei veicoli che possono accedere alla Zona a Traffico Limitato.

Le abilitazioni al transito possono essere in qualsiasi momento revocate, sospese o limitate per motivi di sicurezza e ordine pubblico.

2. bis MODULISTICA E PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI.

Tranne il caso dei veicoli classificati nelle categorie e abilitati d’ufficio, le richieste di abilitazione all’accesso alla ZONA a TRAFFICO LIMITATO possono essere presentate precedentemente (24 ore prima) l’accesso quando possibile e comunque entro le 48 ore successive all’accesso attraverso la

- a) *compilazione del MODULO ON LINE per la tipologia di abilitazione richiesta sul sito istituzionale del Comune di Anzola dell’Emilia – www.comune.anzoladellemilia.bo.it*
- b) *compilazione del MODULO PDF COMPILABILE per la tipologia di abilitazione richiesta, scaricabile dal sito del Comune di Anzola dell’Emilia – www.comune.anzoladellemilia.bo.it - e sua trasmissione mediante mail alla casella di posta elettronica certificata, PEC, del Comune di Anzola dell’Emilia: comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it*
- c) *compilazione del MODULO CARTACEO per la tipologia di abilitazione richiesta, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Anzola dell’Emilia – www.comune.anzoladellemilia.bo.it - o disponibile presso l’URP ed altri uffici comunali per la tipologia di abilitazione e sua trasmissione mediante*
 - a. *fax al numero 051*
 - b. *consegna presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Anzola dell’Emilia in piazza Giovanni XXIII negli orari di apertura*
 - c. *mail alla casella di posta elettronica certificata, PEC, del Comune di Anzola dell’Emilia: comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it*
- d) *l’utilizzo dell’app (per smartphone, tablet e PC) che sarà approntata entro 3 mesi dall’avvio della sperimentazione.*

Tranne i casi in cui è specificamente prevista la richiesta di allegare documenti comprovanti i requisiti per cui si richiede l’abilitazione, o i casi in cui è prevista l’autocertificazione del possesso dei requisiti

medesimi, la richiesta di abilitazione non comporta l'obbligo di motivazione, ma solo il suo esercizio con responsabilità e la consapevolezza che le informazioni comunicate devono essere veritiere, altrimenti sono penalmente perseguibili.

3. CATEGORIE DEI VEICOLI ABILITATI E/O ABILITABILI

3.1 Veicoli abilitati al libero accesso alla ZONA A TRAFFICO LIMITATO

Le seguenti categorie di veicoli sono derogate dall'osservanza dei divieti di transito nella Zona a Traffico Limitato, senza specifica abilitazione al transito e senza limitazione di orario:

- a) veicoli utilizzati da Polizia, Carabinieri, Polizia Municipale, Guardia di Finanza anche se privi dei colori d'istituto;
- b) autovetture private di appartenenti alle forze di polizia indicate in precedenza, su richiesta specifica dei vertici dei Corpi di Polizia della Questura di Bologna, della Compagnia dei Carabinieri di Borgo Panigale, della Compagnia della Guardia di Finanza di Bologna e del Comando di Polizia Municipale Unione Terredacqua;
- c) veicoli utilizzati da Vigili del Fuoco, 118 e vigilanza notturna con loghi di istituto;
- d) taxi ed autovetture adibite al noleggio con conducente limitatamente ai casi di accompagnamento o prelievo di persone nelle vie in oggetto.
- e) *le auto del servizio Car Sharing gestito da TPER;*

i mezzi operativi in dotazione alle strutture della Protezione Civile in servizio di controllo del territorio o di intervento per i compiti affidati.

3.2 Veicoli abilitati all'accesso alla ZONA A TRAFFICO LIMITATO con REGISTRAZIONE TARGHE – Norme generali

Le seguenti categorie di veicoli sono derogate dall'osservanza dei divieti di transito nelle Zone a Traffico Limitato, senza limitazione di orario, mediante la registrazione della targa identificante il veicolo stesso, nella cosiddetta "lista bianca" dei veicoli che possono accedere dai varchi elettronici.

- a) veicoli di proprietà di Enti Pubblici (Comuni, Provincie, Regioni, Anas, ASL, ARPA, ecc.);
- b) veicoli operativi di proprietà delle società che gestiscono le reti di servizi e sottoservizi nel territorio, nel caso di interventi specifici sulla rispettive reti di servizi e sottoservizi nella Zona a Traffico Limitato con loghi identificativi;
- c) veicoli operativi di ditte alle quali sono stati affidati servizi o lavori di pubblico interesse (manutenzione stradale, pulizia strade, segnaletica, impianti di illuminazione, fognature e rete dei sottoservizi, raccolta rifiuti e spazzaneve, trasporto pubblico locale, ecc.), indicate dagli stessi enti pubblici o concessionari dei servizi, per interventi specifici nella Zona a Traffico Limitato;
- d) veicoli di medici, odontoiatri e veterinari, iscritti ai rispettivi ordini, solo ed esclusivamente per le visite a domicilio nelle strade e piazze della Zona a Traffico Limitato. *La richiesta deve essere comunicata entro 48 ore dall'accesso da parte dell'interessato ovvero da parte dell'utente (o suo familiare) che ha richiesto secondo le modalità di cui all'articolo*;
- e) veicoli portavalori, nel caso di interventi specifici nell'area in oggetto con dicitura stampata esternamente al veicolo;
- f) autocarri per trasporto merci (categoria N.1. art. 47 del Codice della Strada), per attività non ricorrenti di consegna o prelievo delle merci di aziende presenti all'interno della Zona a Traffico Limitato. *La richiesta deve essere presentata da 48 prima dell'accesso ovvero entro 48 ore dall'accesso dall'azienda che usufruisce del servizio di trasporto merci, secondo le modalità di cui all'articolo*
- g) veicoli utilizzati da clienti di farmacie negli orari di turno e di "appoggio" festivo e notturno per acquisto di farmaci. *La richiesta deve essere entro 48 ore dall'accesso da parte dell'interessato ovvero da parte della farmacia di turno a cui il veicolo accede. Nel primo caso la Farmacia consegna copia della modulistica e delle istruzioni per la sua trasmissione secondo le modalità di cui all'articolo*;

3.2 bis Veicoli abilitati all'accesso alla ZONA A TRAFFICO LIMITATO con REGISTRAZIONE TARGHE - CASI DI EMERGENZA

- h) veicoli utilizzati da persone che si trovano in stato di necessità per situazioni di imminente danno o pericolo a persona, con urgenza di accedere e circolare all'interno della Zona a Traffico Limitato. *La*

richiesta deve essere presentata entro 48 ore dall'accesso da parte dell'interessato, ALLEGANDO IDONEA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE L'URGENZA DELLA SITUAZIONE, secondo le modalità di cui all'articolo;

3.2 ter PERSONE CON LIMITATE O IMPEDITE CAPACITÀ MOTORIE

a) *Le persone con limitate o impedito capacità motorie, titolari dell'apposito contrassegno, di cui all'art. 381/2 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada, in corso di validità, possono comunicare l'abilitazione all'accesso:*

a. *se residenti nel Comune di Anzola dell'Emilia, per l'accesso alla Zona a Traffico Limitato, di un veicolo di proprietà di persona non residente.*

b. *se non residente nel Comune di Anzola dell'Emilia di un veicolo.*

In alternativa ai punti precedenti potrà essere comunicata la targa del veicolo nelle 48 ore precedenti l'accesso alla Zona a Traffico Limitato oppure nelle 48 ore successive al giorno dell'accesso, secondo le modalità di cui all'articolo

4. Veicoli con SPECIFICA ABILITAZIONE all'accesso alla ZONA A TRAFFICO LIMITATO

4.1 Residenti – Tipologia R

E' RESIDENTE chi dimora abitualmente nel perimetro dell'area indicata come Zona a Traffico Limitato. L'abilitazione al transito è rilasciata con riferimento ai veicoli di proprietà.

Sono considerati equivalenti alla proprietà:

- il possesso sulla base di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine o di contratto di comodato;
- la piena disponibilità del veicolo in base a cessione d'uso gratuita o usufrutto esclusivo;
- il possesso di veicolo aziendale affidato, anche in modo non esclusivo.

L'abilitazione al transito viene rilasciata a persone fisiche residenti anagraficamente nel perimetro dell'area indicata come Zona a Traffico Limitato automaticamente a seguito dell'inserimento delle targhe dei veicoli nella banca dati costituente la "lista bianca" degli autorizzati per ogni veicolo di proprietà. L'abilitazione al transito è valida per il periodo temporale di validità della zona a traffico limitato, cioè dalle ore 22:30 alle ore 04:30, dal lunedì alla domenica. L'abilitazione al transito è valida fino al mantenimento della residenza nel Comune di Anzola dell'Emilia.

Ai cittadini residenti di cui sopra potrà inoltre essere rilasciata l'abilitazione

- a) *per un veicolo non di proprietà, ma nella materiale disponibilità del residente, ovvero utilizzato o utilizzabile per esigenze personali e/o familiari, mediante la comunicazione della targa del veicolo che intendono abilitare, secondo le modalità di cui all'articolo*

I cittadini residenti possono richiedere l'abilitazione all'accesso alla Zona a Traffico Limitato anche per veicoli non di proprietà per fatti di carattere meramente privato. La richiesta può riguardare:

- *un veicolo non di proprietà per un periodo non superiore ad una settimana;*
- *un massimo di tre veicoli per una durata limitata ad un solo giorno.*

La richiesta deve essere comunicata entro 48 ore dal primo accesso da parte dell'interessato secondo le modalità di cui all'articolo;

4.1 bis Residenti non proprietari di veicoli – tipologia R/S

I cittadini residenti anagraficamente nel perimetro dell'area indicata come Zona a Traffico Limitato non proprietari di veicoli – cioè che non facciano parte di nuclei familiari che hanno veicoli abilitati nelle categorie precedenti – possono richiedere:

- *l'abilitazione di un veicolo in modo continuativo;*

La richiesta deve essere comunicata entro 48 ore dal primo accesso da parte dell'interessato secondo le modalità di cui all'articolo;

4.1 ter Domiciliati

Possono ottenere l'abilitazione al transito come Residenti anche

- *i veicoli di cittadini non residenti ad Anzola dell'Emilia che, per motivi di lavoro o di studio, dimorano temporaneamente in abitazioni all'interno della Zona a Traffico Limitato.*

Il richiedente domiciliato dovrà presentare copia del contratto di affitto o di comodato e la documentazione

attestante l'attività di lavoro o studio e ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'abilitazione, *anche mediante autocertificazione*.

Sarà rilasciata un'abilitazione al transito nel limite di un veicolo per richiedente. Valgono le stesse disposizioni sui veicoli previste per i residenti. La VALIDITÀ TEMPORALE è di 1 anno, ovvero il minor periodo che risulti dal contratto di affitto o comodato. Se al termine del periodo di validità dovessero persistere le condizioni di cui sopra, sarà possibile il rinnovo dell'abilitazione con una nuova comunicazione. *La richiesta deve essere comunicata entro 48 ore dal primo accesso da parte dell'interessato secondo le modalità di cui all'articolo*;

4.2 Trasporto merci – tipologia TM

L'abilitazione al transito per trasporto merci viene rilasciata a coloro che esercitano attività di autotrasporto per conto proprio e/o per conto terzi e ad esercenti di attività di distribuzione e servizi che debbano rifornire, con una certa frequenza e continuità (documentata) le attività commerciali e/o le aziende situate all'interno della Zona a Traffico Limitato.

Ad ogni attività sono di norma rilasciate 2 abilitazioni al transito. In relazione a specifiche e motivate esigenze possono essere valutate eventuali altre abilitazioni.

La richiesta deve essere presentata da parte dell'interessato, ALLEGANDO IDONEA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LA SITUAZIONE DICHIARATA, secondo le modalità di cui all'articolo;

4.3 Strutture ricettive – tipologia H

Possono essere autorizzati:

- *clienti regolarmente registrati nel pernottamento presso le strutture ricettive ubicate all'interno della Zona a Traffico Limitato,*
- *clienti che accedono alle attività di somministrazione/ristorazione ubicate all'interno dei confini della ZONA A TRAFFICO LIMITATO, aperte negli orari di validità della stessa.*

La richiesta deve essere comunicata entro 48 ore dall'accesso da parte del titolare della struttura secondo le modalità di cui all'articolo;

4.4 Abilitazione al transito generica – tipologia A

L'abilitazione al transito viene rilasciata per l'accesso nella **ZONA a TRAFFICO LIMITATO** ai veicoli non compresi nelle categorie sopra indicate, sulla base di specifiche esigenze (es. assistenza domiciliare, assistenza volontaria, servizi assistenziali, lavoro notturno, trasporto, ecc.).

La VALIDITÀ TEMPORALE è determinata in base alle esigenze, al massimo fino al 31/12/2019. Se al termine del periodo di validità dovessero persistere le condizioni di cui sopra, sarà possibile il rinnovo dell'abilitazione con una nuova comunicazione.

La richiesta deve essere presentata da parte dell'interessato, ALLEGANDO IDONEA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LA SITUAZIONE DICHIARATA, secondo le modalità di cui all'articolo;

4.5 Sostituzione del veicolo o variazioni di targa

La sostituzione del veicolo con altro sempre di proprietà del richiedente, e la variazione della targa comportano una comunicazione per richiedere l'inserimento di una nuova abilitazione al transito e la cancellazione di quella attribuita al precedente veicolo.

La comunicazione di sostituzione del veicolo o di variazione della targa, deve essere presentata dal richiedente (o da persona delegata a norma di legge), secondo le modalità di cui all'articolo

4.6 Altre variazioni

Nel caso di temporanea sostituzione del veicolo, per riparazioni o cause di forza maggiore, il proprietario può presentare una comunicazione per richiedere l'inserimento di un'abilitazione al transito provvisoria, di validità massima 30 giorni, *secondo le modalità di cui all'articolo*

5. PROCEDURE SPECIFICHE PER TIPOLOGIE DI ABILITAZIONE

5.1 Residenti – Titolo di proprietà del veicolo

Il veicolo deve risultare di proprietà del residente. Sono ammessi il leasing, il riservato dominio ed il comodato.

Si rilasciano abilitazioni al transito anche:

- ai veicoli di residenti aventi titolarità, piena o parziale, d'impresa, ed intestati a quest'ultima.

- ai veicoli dati in uso al residente da impresa presso la quale lo stesso risulti dipendente, previa documentazione attestante il diritto d'uso. In questo caso può essere rilasciata un'abilitazione al transito come secondo veicolo oltre a quello di proprietà dello stesso richiedente, qualora tale veicolo risulti attestato nella retribuzione fiscale del richiedente.
- ai veicoli dati in uso al residente dal genitore, dal figlio, dal coniuge, dal convivente, dal compagno/a, anche non convivente, dello stesso richiedente, anche senza il passaggio di proprietà. In quest'ultimo caso occorre esibire dichiarazione del proprietario dell'auto, indicante le proprie generalità e la cessione d'uso del veicolo alla persona richiedente l'abilitazione al transito indicandone il rapporto di parentela o di relazione.

5.2 Trasporto merci – Titolo di proprietà del veicolo

Il veicolo per cui si richiede abilitazione al transito nella Zona a Traffico Limitato, deve risultare in proprietà dell'impresa, del titolare o dei contitolari della stessa, o di chi possiede contratto di conduzione dell'attività in franchising. Sono ammessi il leasing e il riservato dominio.

Si rilasciano abilitazioni al transito ai veicoli dati in uso al titolare dell'attività dal genitore, dal figlio o dal coniuge dello stesso richiedente, anche senza il passaggio di proprietà. In quest'ultimo caso occorre esibire dichiarazione del proprietario dell'auto, indicante le proprie generalità e la cessione d'uso del veicolo alla persona richiedente l'abilitazione al transito indicandone il rapporto di parentela.

L'abilitazione al transito viene rilasciata anche alle ditte di trasporto merci ed alle attività alimentari e di ristorazione che effettuano servizio a domicilio con sede all'interno o all'esterno della Zona a Traffico Limitato. In questo caso l'abilitazione al transito è rilasciata con il limite di due veicoli di proprietà della ditta richiedente.

I veicoli delle ditte di trasporto merci e servizi a domicilio devono essere abilitati al trasporto merce o appartenenti alla categoria N.1. come previsto dall'art. 47 del CdS.

Il richiedente l'abilitazione al transito deve essere titolare dell'attività e proprietario del veicolo. Sono ammessi il leasing e il riservato dominio.

5.3 Servizi di Assistenza domiciliare privata – tipologia A

Alle persone anziane, con più di 65 anni di età, che risiedono e vivono sole o in coppia, all'interno della Zona a Traffico Limitato e che necessitano di assistenza, può essere rilasciata, a nome dell'interessato, un'abilitazione al transito del tipo "A" con l'inserimento al massimo di una targa.

6 RESPONSABILITÀ

La facoltà concessa a residenti, domiciliati, esercenti attività alberghiere, titolari di aziende, titolari di farmacie, di richiedere l'abilitazione all'accesso alla Zona a Traffico Limitato, la possibilità di autocertificare, nei casi previsti negli articoli precedenti, stati, condizione o requisiti necessari o utili ai fini dell'abilitazione all'accesso alla Zona a Traffico Limitato, sono esercitati secondo il principio di responsabilità e nella consapevolezza che le informazioni comunicate devono essere veritiere, altrimenti i richiedenti saranno perseguibili penalmente. L'Amministrazione comunale si riserva di verificare che tale esercizio non sia avvenuto comunicando dati non veritieri.

6 Bis VIOLAZIONI

La validità dell'abilitazione al transito è direttamente connessa al possesso dei requisiti indicati in questo documento. Il venir meno di uno solo dei suddetti requisiti comporta quindi automaticamente la nullità dell'abilitazione al transito. Pertanto la persona o la ditta interessate che usufruiranno di un'abilitazione al transito per la quale mancano o viene a mancare anche uno solo dei requisiti indicati dal presente documento saranno considerate prive della stessa abilitazione al transito e quindi saranno soggette alle sanzioni previste dal Codice della Strada.

Inoltre il venir meno anche solo di una delle seguenti condizioni:

- mancato rinnovo dell'abilitazione al transito nei termini prescritti;
 - mancata comunicazione della variazione di targa;
 - mancata comunicazione in caso di vendita dell'auto ad altra persona o ditta anche se in possesso dei requisiti per accedere nella Zona a Traffico Limitato;
 - mancato aggiornamento o modifica dell'abilitazione al transito per variazioni previste da questo documento o dalle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione;
- comporta, di fatto ed immediatamente, la REVOCA dell'abilitazione al transito da parte degli organi di

controllo e le conseguenti sanzioni previste dal Codice della Strada per l'accesso e/o la sosta nella Zona a Traffico Limitato senza averne titolo.

7. CONTROLLO ELETTRONICO DEI VARCHI

La presenza dei varchi elettronici per il controllo degli accessi alla zona a traffico limitato comporta la necessità di inserire la targa di ogni veicolo abilitato nella "lista bianca" che consente al sistema di rilevamento il riconoscimento automatico degli autorizzati.

Nei varchi della Zona a Traffico Limitato, controllati elettronicamente, i veicoli autorizzati possono accedere con le seguenti modalità:

- a) come veicoli utenti "riconoscibili" e autorizzati dalla segnaletica in loco quelli indicati al precedente punto 3.1, lett. a), b) c), d). (*da rivedere se la numerazione e i riferimenti sono ancora corretti*)
- b) con inserimento obbligatorio della targa per il transito per la tipologia di veicoli/utenti di cui al precedente punto 3.2, lett. a), i). (*idem come sopra*)
- c) con specifica abilitazione al transito per i veicoli/utenti di cui al precedente punto 4. (*idem come sopra*)
- d) con comunicazione *secondo le modalità di cui all'articolo* per i "transiti temporanei ed occasionali" dei veicoli aventi titolo.

Le targhe dei veicoli a motore autorizzati al transito nella Zona a Traffico Limitato, saranno inseriti nella cosiddetta "LISTA BIANCA" dei veicoli, riconosciuti dalle stesse "telecamere" e, quindi, non soggetti a sanzione.

Nella LISTA BIANCA i veicoli saranno inseriti per il periodo di tempo definito dalla presente disciplina ovvero per il periodo indicato nella comunicazioni per le abilitazioni al transito temporanee.

8. INSERIMENTO VEICOLI PER L'ACCESSO ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO

L'inserimento nella cosiddetta "lista bianca" della gestione informatica dei varchi elettronici delle targhe dei veicoli ammessi alla circolazione nella Zona a Traffico Limitato sarà effettuato dallo Sportello URP, in collaborazione con la Polizia Municipale.

In tutti i casi che necessitano di una specifica valutazione, lo Sportello URP richiederà un parere alla Polizia Municipale.

9. COMUNICAZIONE POSTICIPATA DI ACCESSO ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO

Le persone che *non* hanno titolo per la circolazione nella Zona a Traffico Limitato e che non hanno potuto effettuare una comunicazione preventiva, ovvero per giusta e motivata causa di forza maggiore, possono comunicare il loro ingresso nei varchi elettronici entro le 48 ore successive allo stesso transito nel varco, con comunicazione motivata secondo le modalità di cui all'articolo indicando la targa del veicolo, il giorno, l'ora e la motivazione del-transito.

Qualora sussista il documentato diritto di accesso nella Zona a Traffico Limitato, ovvero per documentata giusta e motivata causa di forza maggiore, il Comando di Polizia Municipale, valutata la motivazione e documentazione del richiedente, potrà procedere ad inserire il veicolo nella "lista bianca".

10. COMMISSIONE TECNICA

Per monitorare la gestione della Zona a Traffico Limitato, valutare le diverse esigenze dei cittadini e di accesso, esprimere pareri in merito al rilascio o diniego delle abilitazioni al transito in casi particolari non previsti nella presente disciplina è costituita una Commissione Tecnica composta da:

- Direttore Area Tecnica con funzioni di Presidente;
- Responsabile URP o delegato;
- Comandante Polizia Municipale Unione Terred'Acqua o delegato.

La Commissione Tecnica si riunisce periodicamente, di norma con cadenza mensile o, all'occorrenza, nel caso sia necessario esaminare le comunicazioni pervenute.

La Commissione Tecnica procede con le stesse modalità di cui al comma precedente, al riesame del diniego delle abilitazioni al traffico, presentato dal richiedente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del diniego stesso.

Avverso il diniego espresso dalla Commissione Tecnica è ammesso ricorso al T.A.R. di Bologna entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di notifica all'interessato.

11. ELENCO STRADE E PIAZZE – PLANIMETRIA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (Allegato A)

VIA G.AMENDOLA
VIA BAIESI
VIA E.BENATI
VIA N.BONFIGLIOLI
pagina 12.13
VIA O.BOSI
VIA C.CALANCHI
VIA D.CARPANELLI
VIA F.LLI CERVI
VIA C.CHIARINI
VIA DEL RISORGIMENTO
VIA G. DI VITTORIO
VIA DUE GIUGNO
VIA EMILIA (per il tratto compreso tra la
Rotonda di Lavino e il Ponte sul Torrente
Martignone
VIA F.LLI FERRARI
VIA C.FIORINI
VIA P.GALLI
VIA G.GAVINA
PIAZZA GIOVANNI XXIII
VIA G.GOLDONI
VIA A.GRANDI
VIA LUNGA (dal varco n. 3 verso la Via Emilia)
VIA A.E.MAGLI
VIALE G.MARCONI
VIA A.MASI
VIA F.MICELLI
VIA DON G.MINZONI
VIA C.NEPOTI
VIA G.PEDRAZZI
VIA PRIMO MAGGIO
VIA IV NOVEMBRE
VIA G.REGGIANI
VIA SANTI
VIA M.SCHIAVINA
VIA O.SIMONI
pagina 13.13
VIA XX APRILE
VIA XXV APRILE
VIA F.LLI ZANETTI
VIA L.ZAVATTARO
VIA U.ZUCCHINI
VIA R.RUMPIANESI
VIA C.GRIMANDI
PIAZZA E.BERLINGUER
VIA SANTA C.BARBIERI
VIA 10 SETTEMBRE 1943
VIA CADUTI DI SABBIUNO
VIA B.CROCE
VIA T. COSTA
VIA DON L. LANDI
VIA G. ROSSINI
VIA G. VERDI
VIA R.BULDINI

VIA OLMO
VIA CALARI
VIA S.PERTINI
VIA DELLE TERREMARE (dal varco n. 2 verso
la Via Emilia)
VIA T.NUVOLARI
VIA CA' ROSSA
LARGO DON GIUSEPPE DOSSETTI
ROTATORIA CADUTI DI NASSIRIYA
VIA M.R.LODI
PIAZZETTA G.SERRAZANETTI
PIAZZA UNITA' D'ITALIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 60 DEL 12/04/2016

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
VERONESI GIAMPIERO

IL SEGRETARIO GENERALE
CICCIA ANNA ROSA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 18/04/2016